

Il Presidente

Spett.le
Autorità per l'energia elettrica e il
gas ed il sistema idrico
Ufficio Speciale Regolazione
Teleriscaldamento e
Teleraffrescamento
Piazza Cavour 5
20121 Milano (MI)

teleriscaldamento@autorita.energia.it

OGGETTO: OSSERVAZIONI AiCARR ALLA REGOLAZIONE IN MATERIA DI OBBLIGHI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI MISURA NEL SETTORE DEL TELERISCALDAMENTO E DEL TELERAFFRESCAMENTO. (DCO 252/2016/R/TLR)

AiCARR, associazione culturale senza scopo di lucro, crea e promuove cultura e tecnica per il benessere sostenibile. Nata nel 1960, AiCARR si è sempre occupata delle problematiche relative all'uso consapevole dell'energia e delle risorse naturali oltre che dell'innovazione delle infrastrutture energetiche, sia nel settore impiantistico che in quello edilizio. Gli scopi fondamentali di AiCARR sono la produzione e la diffusione della cultura del benessere sostenibile e la formazione e lo sviluppo professionale degli operatori di settore, al fine di incrementarne la qualificazione, il contributo alla discussione e alla elaborazione delle normative di settore, la collaborazione, in qualità di autorevole interlocutore, con altre Associazioni ed Enti governativi, italiani ed europei. I settori di interesse di AiCARR sono la progettazione del sistema edificio-impianto, il progresso e la diffusione delle norme tecniche, l'innovazione delle tecnologie impiantistiche ed edilizie ai fini del risparmio energetico, la manutenzione degli impianti, la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.

AiCARR conta oltre 2400 Soci fra Progettisti, Costruttori di macchine, Installatori, Manutentori, Accademici, Ricercatori, Studenti, Funzionari di Enti e Agenzie Governative e di Istituzioni nazionali e internazionali, scientifiche e operative. I soci AiCARR sono, spesso ai massimi livelli, attori del mondo della climatizzazione e del risparmio energetico. In questo senso, le posizioni di AiCARR nel settore energetico sono la sintesi del punto di vista di esperti "super partes".

OSSERVAZIONI AL DCO 252/2016/R/TLR

Il documento posto in consultazione n.252/2016/R/TLR da parte dell'AEEGSI è il risultato di quanto viene previsto dal D.Lgs. 102/2014 all'art. 9 comma 2. Attualmente è all'ufficio legislativo del MiSE una proposta di modifica/aggiornamento del D.Lgs.102/2014, si ritiene pertanto che tale DCO debba essere rivista alla luce delle modifiche apportate al D.Lgs. 102/2014 e riposta in consultazione. Le osservazioni di seguito riportate sono di carattere generale in quanto permangono tuttora i dubbi interpretativi inerenti all'articolo 9 del D.Lgs. 102/2014.

Punto 5.4

Si suggerisce di aggiungere all'elenco delle maggiori criticità impiantistiche riscontrabili nei sistemi di contabilizzazione diretta dell'energia termica l'errore che si commette nell'installazione della sonda di temperatura.

Punto 7.5 (S.7)

Si ritiene più che adeguata per lo scopo previsto, una frequenza di registrazione dell'energia termica prelevata di tipo oraria. Tale valore registrato però non deve essere frutto di un valore istantaneo, ma il valore medio orario di letture ad intervalli più frequenti (ad es. minimo quattro).

Punto 7.10

All'interno del paragrafo successivo al punto c) il DCO prevede che i contatori debbano essere verificati periodicamente in conformità al D.M. 155/2013 oppure sostituiti. Dal momento che in Italia non vi sono laboratori accreditati per le verifiche periodiche dei contatori di calore, ad oggi rimane come soluzione quella di sostituire il contatore con i costi che



AICARR

Cultura e Tecnica per Energia Uomo e Ambiente

Il Presidente

ne conseguono. Sarebbe opportuno che l'Autorità suggerisse al MiSE di redigere una nota esplicativa che sottragga il submetering alle verifiche periodiche previste dal D.M.155/2013, in quanto il panorama legislativo all'epoca della sua stesura, non prevedeva l'obbligo di submetering. In caso di esclusione dal D.M. 155/2013, si ritiene opportuno identificare l'Autorità a cui ci si deve rivolgere in caso di controversie.

Punto 11.10

Nell'ultimo capoverso viene indicato un costo stimato per la redazione dell'APE di circa 100 €/appartamento (IVA esclusa), tale indicazione risulta un riferimento forviante e pericoloso per un mercato già fortemente inflazionato. Si suggerisce di eliminare questo riferimento lasciando al progettista la sua indicazione.

Punto 11

Si concorda sia con la metodologia sia con le classi di edifici proposti. Si suggerisce inoltre nel solo caso di verifica del singolo edificio di lasciare libertà al progettista nella scelta della metodologia da adottare (A2 o A3 secondo le UNI/TS 11300).

Milano 20 giugno 2016

(Prof. Ing. Livio de Santoli)